

Circolare Studio Prot. N° 07/06 del 19/01/2006

Monza, li 19/01/2006

MD/lg

*A Tutti i
Clienti
LORO SEDI*

OGGETTO : **DETRAZIONE IVA SU AUTOVEICOLI**

Riferimenti:

Art. 1 cc. 125 L. 23.12.2005, n. 266;
Circolare n. 1/E del 03/01/2001;
circolare 7/E del 26 gennaio 2001;
Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
articolo 19-bis 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

DETRAZIONE IVA SU AUTOVEICOLI

L'art. 1, c. 125 della legge Finanziaria 2006 ha prorogato il regime IVA afferente ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli al 31.12.2006, elevando il limite della detrazione, dal 10% al 15%, in merito all'acquisto, importazione e acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli.

Resta invariato quanto chiarito con la **C.M. 3.01.2001, n. 1/E**, con la quale fu precisata la differenziazione del sistema di limitazione del diritto a detrazione, prevedendo, in particolare:

- l'indetraibilità limitata al 85% (**prima al 90%**) dell'ammontare dell'imposta afferente l'acquisto, l'importazione e l'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, dei suddetti veicoli;
- l'indetraibilità limitata al 50% dell'ammontare dell'imposta afferente l'acquisto, l'importazione e l'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, dei suddetti veicoli nel caso abbiano propulsori non a combustione interna (esempio: motori elettrici);
- **l'indetraibilità totale dell'imposta afferente gli acquisti degli altri beni e servizi indicati nel citato art. 19-bis 1**, quali i pezzi di ricambio, le prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione dei veicoli.

Per quanto concerne l'imposta relativa all'acquisto ed all'importazione di **carburanti e lubrificanti** destinati ai veicoli in questione, si deve ritenere che resti invariato il regime di **totale indetraibilità** dell'imposta già applicabile nella vigenza delle precedenti disposizioni. Il legislatore, infatti, ha inteso concedere un parziale, e peraltro limitato, esercizio della detrazione esclusivamente in relazione all'acquisto dei veicoli, mentre ha escluso totalmente l'esercizio di tale diritto in relazione all'imposta afferente gli acquisti di altri beni e servizi connessi all'utilizzo degli stessi.

Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte, **la base imponibile è assunta per il 15 per cento (ex 10 per cento)**.

Leasing in corso: la nuova percentuale di detrazione è ammessa anche per i contratti di leasing già operanti. Infatti, ai sensi della circolare 7/E del 26 gennaio 2001, per i contratti di leasing vigenti nel 2000 la detrazione dell'Iva poteva essere operata nella misura del 10% (o del 50%) per i canoni corrisposti o fatturati a partire dal 1° gennaio 2001, restando irrilevante il momento della stipula del contratto. Lo stesso vale per i contratti in corso al 2005, per i quali i canoni fatturati o corrisposti dal 1° gennaio 2006, possono essere detratti nella misura del 15 per cento. In caso di riscatto e successiva cessione di tali veicoli **la base imponibile è assunta per il 15 per cento.**

Cordiali saluti.

Studio De Alexandris